

ANDREA

ARCIVESCOVO
DI SALERNO



BELLANDI

METROPOLITA
CAMPAGNA ACERNO

**DISPOSIZIONI SULL'IDONEITÀ
ALL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA NELLE SCUOLE DELL'ARCIDIOCESI**

Con il presente Decreto, in continuità con la normativa già emanata dai miei predecessori e in vista di meglio definire la natura, le caratteristiche, le condizioni e le modalità per il riconoscimento dell'Idoneità all'Insegnamento della Religione Cattolica nella scuola pubblica di ogni ordine e grado, presente nel territorio dell'Arcidiocesi di Salerno – Campagna – Acerno;

premesso il quadro normativo vigente, relativo alle norme canoniche, concordatarie, civili e amministrative dell'ordinamento statale;

considerata la necessità di reclutamento e della formazione permanente degli Insegnanti di Religione Cattolica;

il sottoscritto

Mons. ANDREA BELLANDI
Arcivescovo di Salerno - Campagna - Acerno

a p p r o v a

le seguenti **disposizioni sull'Idoneità all'Insegnamento della Religione Cattolica nella scuola.**

1 - NATURA E CARATTERISTICHE

L'Insegnamento della Religione Cattolica (= IRC) è un servizio culturale che contiene uno speciale mandato ecclesiale, organizzato per una scuola che promuove la formazione integrale della persona nel rispetto delle diverse tradizioni culturali dell'Italia.

L'Accordo Concordatario tra l'Italia e la Santa Sede del 1929, modificato nel 1984, e le relative successive Intese applicative intervenute tra lo Stato Italiano e la Conferenza Episcopale Italiana (= CEI), ne indicano le linee essenziali corrispondenti alle finalità educative proprie della scuola.

Tale insegnamento concorre, in modo originale, con pari dignità, insieme alle altre discipline scolastiche, al raggiungimento delle finalità educative proprie di ciascun ordine scolastico, mediante l'uso degli strumenti e dei metodi tipici dell'apprendimento, facendo propria l'esigenza di una programmazione educativo-didattica, con obiettivi specifici, attenta ai problemi dei bambini, dei ragazzi, dei giovani e delle loro famiglie.

L'Insegnamento della Religione Cattolica, risulta pertanto:

- a) *assicurato dalla Repubblica e liberamente scelto da famiglie e alunni (Intesa 2012, 2.1. a-b; Accordi, 9.2; Nota CEI 91,12);*
- b) *impartito da insegnanti riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica (Prot. addizionale 5; Intesa 2012, 2.1.d; 4.1);*
- c) *svolto nel quadro delle finalità della scuola e secondo programmi ministeriali (Accordi, 9.2; Intesa2012, 1.1; 4.1; Nota CEI 91, 13);*
- d) *in conformità alla dottrina della Chiesa (Prot. addizionale, 5; Intesa 2012, 1.1; 4.1; Nota CEI 91, 13);*
- e) *nel rispetto della libertà di coscienza degli alunni (Prot. addizionale, 5; Intesa 2012, 1.1);*
- f) *distinto e complementare rispetto alla catechesi (Nota CEI 84, 13; Nota CEI 91, 13);*
- g) *offerto a tutti, indipendentemente dall'appartenenza religiosa di ciascuno (Nota CEI 84, 9; Nota CEI 91,7);*
- h) *inserito nelle indicazioni nazionali per i piani personalizzati.*



2 - DECRETO DI IDONEITÀ

A. SIGNIFICATO

Il riconoscimento di Idoneità, in ottemperanza ai canoni 804 e 805 del Codice di Diritto Canonico (= CDC), attesta che l'Insegnante di Religione Cattolica (= IdRC) è in possesso di:

- una conoscenza adeguata dei contenuti della Rivelazione Cristiana e della Dottrina della Chiesa, in vista dell'insegnamento scolastico;
- una competenza pedagogico - metodologico - didattico adeguata al grado di scuola per il quale si rilascia l'attestato,
- una testimonianza di vita cristiana coerente con la fede professata e vissuta nella piena comunione ecclesiale.

B. CONDIZIONI

Oltre che il possesso dei Titoli di qualificazione professionale previsti dall'Intesa 2012, per il rilascio dell'attestato di Idoneità da parte dell'Ordinario Diocesano, si richiede che i candidati:

- a) adempiano e persistano nei requisiti stabiliti dal CDC (*Canoni 804 - 805*), dalle Deliberazioni della CEI (*Deliberazione CEI approvata dalla XXXIV Assemblea Generale - Roma, 6 - 10 maggio 1991*) e dalla Normativa Diocesana;
- b) siano responsabilmente partecipi della vita della comunità diocesana e parrocchiale, e conoscano la storia e la cultura locale, con particolare riguardo alla dimensione religiosa;
- c) abbiano superato con successo la prova scritta e/o orale di idoneità di questa Arcidiocesi;
- d) abbiano superato con profitto il periodo di tirocinio ai fini del conseguimento del titolo;
- e) abbiano superato con esito positivo il tutorato di almeno tre anni;
- f) partecipino ai corsi di formazione spirituale e di aggiornamento professionale promossi o riconosciuti del Servizio per l'IRC;
- g) contribuiscano alle spese per la loro formazione promossa dal Servizio diocesano per l'Insegnamento della religione cattolica (= S. IRC).

C. MODALITÀ

- a) L'attestato di idoneità all'Insegnamento della Religione Cattolica viene rilasciato dall'Ordinario Diocesano, con discernimento discrezionale, dopo il superamento della prova d'idoneità e del periodo di tirocinio e di tutorato, e sulla base di quanto stabilito dal presente Decreto. In vista della concessione di tale attestato è rilasciata una certificazione provvisoria che, previa specifica domanda dell'interessato, permetta di svolgere un percorso di discernimento personale e professionale che comprende il superamento di una prova d'idoneità e di un periodo di tirocinio.
- b) La certificazione di idoneità temporanea viene rilasciata a tutti gli IdR, sacerdoti, diaconi permanenti, religiosi e religiose, specialisti, titolari di classe o di sezione nella scuola primaria o dell'infanzia, supplenti temporanei o annuali, aspiranti alle supplenze, che ne abbiano le condizioni.
- c) In relazione a quanto previsto dalla Deliberazione CEI approvata dalla XXXIV Assemblea Generale - Roma, 6 - 10 maggio 1991, nel punto 2.2, l'Idoneità viene rilasciata di norma in riferimento a uno o più specifici ordini di scuola dopo aver sostenuto un colloquio e/o una prova scritta dinanzi alla Commissione nominata dal Responsabile dell'Ufficio.



- d) Per i titolari di classe o di sezione che abbiano ritirato la disponibilità all'IRC, nel caso di nuova dichiarata disponibilità all'IRC, si seguono le indicazioni fornite dalla Nota CEI n° 37 del 3 aprile 2009 e dalla Nota MIUR 2989/2012 al punto 4.
- e) I titolari di classe o sezione trasferiti d'altra Diocesi e già in possesso di idoneità all'IRC possono ottenere conferma per l'anno successivo, nello stesso tipo di scuola, dopo averne fatto domanda entro il 15 marzo, e dopo aver sostenuto un colloquio e/o una prova scritta sull'IRC dinanzi alla Commissione nominata dal Responsabile dell'Ufficio.
- f) I docenti incaricati di ogni ordine e grado della scuola, in possesso del titolo previsto per l'IRC, qualora lascino l'Insegnamento della Religione Cattolica vengono automaticamente esclusi dall'elenco diocesano. Qualora costoro intendono reinserirsi nell'IRC dovranno superare un nuovo accertamento della loro idoneità:
- g) L'IdRC raggiunta l'età pensionabile per legge, cessa dal servizio a meno che l'Ordinario Diocesano, considerata ogni circostanza di persona e luogo, ne decida la conferma.
- h) Viene mantenuto l'elenco di merito generale al fine di individuare le proposte di nomina dei docenti a tempo indeterminato, a tempo determinato e dei supplenti con titolo.
- i) Si ricorda che gli elenchi di merito non vincolano l'operato dell'Ordinario Diocesano che di prassi se ne serve.
Tali elenchi sono strumento consultivo abituale per l'individuazione dei criteri per la scelta, la mobilità e i trasferimenti degli IdRC.
- j) Per l'eventuale procedimento di revoca dell'Idoneità vale quanto disposto dal Can 805 del CDC, dalla Delibera n. 41 della CEI (approvata dalla XXXII Assemblea Generale – Roma, 14 -18 maggio 1990), dalla Deliberazione CEI circa il riconoscimento dell'Idoneità all'IRC nelle scuole pubbliche (approvata dalla XXXIV Assemblea Generale – Roma, 6 - 10 maggio 1991) e quanto specificato dalle Norme Diocesane.

3 - NORMATIVA DIOCESANA

1) TITOLI TEOLOGICI RICHIESTI

Con riferimento a quanto richiesto dai canoni 804 e 805 del CDC [conoscenza adeguata dei contenuti della Rivelazione Cristiana e della Dottrina della Chiesa; competenza pedagogico – metodologico – didattica adeguata al grado di scuola per il quale si rilascia l'attestato (cfr sopra 2.A)] l'Ordinario di questa Arcidiocesi dispone che gli Insegnanti Specialisti di Religione Cattolica di ogni ordine e grado siano in possesso dei Titoli Teologici secondo il nuovo ordinamento accademico del Decreto della Congregazione per l'Educazione Cattolica del 15 maggio 2008 n. 487/86 e previsti dall'Intesa 2012 al cap. 4.

4.1. (Omissis)

4.2. Per l'Insegnamento della Religione Cattolica si richiede il possesso di uno dei titoli di qualificazione professionale di seguito indicati:

4.2.1. Nelle scuole **secondarie di primo e secondo grado** l'Insegnamento della Religione Cattolica può essere affidato a chi abbia almeno uno dei seguenti titoli:

- a) titolo accademico (baccalaureato, licenza o dottorato) in teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche, conferito da una facoltà approvata dalla Santa Sede;
- b) attestato di compimento del regolare corso di studi teologici in un seminario maggiore;
- c) laurea magistrale in scienze religiose conseguita presso un istituto superiore di scienze religiose approvato dalla Santa Sede.



4.2.2. Nelle scuole **dell'infanzia e nelle scuole primarie** l'Insegnamento della Religione Cattolica può essere impartito:

a) da insegnanti in possesso di uno dei titoli di qualificazione di cui al punto 4.2.1.;

b) **da sacerdoti, diaconi o religiosi** in possesso di qualificazione riconosciuta dalla Conferenza Episcopale Italiana in attuazione del can. 804, par. 1, del Codice di Diritto Canonico e attestata dall'Ordinario Diocesano. (Delibera CEI 42 bis del 30 dicembre 1987).

L'Insegnamento della Religione Cattolica può essere altresì impartito, ai sensi del punto 2.6 da insegnanti della sezione o della classe purchè in possesso di uno **specifico master di secondo livello** per l'Insegnamento della Religione Cattolica approvato dalla Conferenza Episcopale Italiana.

4.2.3. (Omissis)

4.3. I titoli di qualificazione professionale indicati ai punti 4.2.1. e 4.2.2. sono richiesti a partire dall'anno scolastico **2017-2018**.

4.3.1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente Intesa e fino al termine dell'anno scolastico 2016-2017, l'Insegnamento della Religione Cattolica può essere affidato, fermo il riconoscimento di Idoneità di cui al punto 2.5.:

a) nelle scuole di ogni ordine e grado:

a. 1) a coloro che siano in possesso di un diploma accademico di magistero in scienze religiose rilasciato, entro l'ultima sessione dell'anno accademico 2013-2014, da un istituto superiore di scienze religiose approvato dalla Santa Sede;

a. 2) a coloro che siano in possesso congiuntamente di una laurea di II livello dell'ordinamento universitario italiano e di un diploma di scienze religiose rilasciato, entro l'ultima sessione dell'anno accademico 2013-2014, da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana;

b) nelle scuole dell'infanzia e primarie:

b. 1) a coloro che siano in possesso di un diploma di scienze religiose rilasciato, entro l'ultima sessione dell'anno accademico 2013-14, da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana;

b. 2) agli insegnanti della sezione o della classe che abbiano impartito l'insegnamento della religione cattolica continuativamente per almeno un anno scolastico nel corso del quinquennio 2007-2012;

b. 3) a coloro che abbiano frequentato nel corso dell'istituto magistrale l'Insegnamento della Religione Cattolica e abbiano impartito l'Insegnamento della Religione Cattolica continuativamente per almeno un anno scolastico nel corso del quinquennio 2007-2012.”(*);

4.3.2. A far data dall'anno scolastico 2017-2018, sono in ogni caso da ritenere dotati della qualificazione necessaria per l'insegnamento della religione cattolica gli insegnanti che, riconosciuti idonei dall'ordinario diocesano, siano provvisti dei titoli di cui al punto 4.3.1. e abbiano anche prestato servizio continuativo per almeno un anno nell'insegnamento della religione cattolica entro il termine dell'anno scolastico 2016-17.

Sono altresì fatti salvi i diritti di tutti coloro che, in possesso dei titoli di qualificazione previsti dall'intesa del 14 dicembre 1985, come successivamente modificata, entro la data di entrata in vigore della presente intesa, abbiano prestato servizio, nell'insegnamento della religione cattolica, continuativamente per almeno un anno scolastico dal 2007-2008”.

ANDREA

ARCIVESCOVO
DI SALERNO



BELLANDI

METROPOLITA
CAMPAGNA ACERNO

2) ALTRE NORME


L'Ordinario di questa Arcidiocesi richiede inoltre che:

- a) In ottemperanza a quanto espresso al punto 2.B.b), gli IdR siano residenti da almeno un anno in una Parrocchia di questa Arcidiocesi in modo tale che il Parroco possa fornire le necessarie garanzie richieste dal CDC. Prima dell'assunzione in servizio, il candidato dovrà incontrare il Responsabile del Servizio diocesano dell'IRC che verificherà con un colloquio orale e/o una prova scritta la preparazione culturale attinente all'IRC con riferimento anche alla conoscenza della storia e della cultura della Chiesa salernitana.
- b) Tutti gli IdR, supplenti temporanei e annuali, titolari di classe o di sezione, sacerdoti, diaconi permanenti, religiosi e religiose, compresi gli aspiranti alle supplenze, si impegnino a partecipare ai corsi, attivati fin dal 2005, di formazione spirituale e di aggiornamento professionale promossi o riconosciuti dal Servizio per l'IRC, come previsto al punto 2.B.c), consapevoli che la frequenza a questi corsi è condizione necessaria per la conferma dell'Idoneità e quindi per l'esercizio dell'IRC. Ripetute e immotivate assenze possono comportare la revoca dell'Idoneità.

Salerno, dal Palazzo Arcivescovile, 19 giugno 2020

Solenità del Sacro Cuore di Gesù

Reg. Decr. 31/2020


Sac. Natale Scarpitta
Cancelliere Arcivescovile




✠ ANDREA BELLANDI
Arcivescovo Metropolita